CONSOB

Comunicazione n. DAL/RM/97005875 del 4-7-1997

inviata al sig. ...

Oggetto: **Richiesta di chiarimenti sull'applicazione di commissioni di negoziazione di titoli da parte di banche**

Si fa riferimento alla nota del ..., con cui la S.V. ha chiesto taluni chiarimenti sulla materia in oggetto. In particolare la S.V. chiede di conoscere se "le commissioni bancarie vanno applicate al valore nominale o al controvalore del titolo acquistato", se "vi è differenza se il titolo acquistato è un'obbligazione di un istituto di credito o ente privato rispetto ad un titolo di Stato", se "la legge sulla liberalizzazione delle commissioni applicabili dalle SIM è valida anche per gli istituti di credito" ed altro ancora.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel passato, la legge n. 1 del 1991 attribuiva alla Consob il potere di stabilire la misura massima delle commissioni applicate allo svolgimento delle attività di negoziazione e di raccolta di ordini svolte dagli intermediari autorizzati con riferimento ai valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati.

A far tempo dal 1^ settembre 1996, tale legge è stata pressoché interamente abrogata dal decreto legislativo n. 23 luglio 1996, n. 415, che ha interamente ridisciplinato il settore dell'intermediazione mobiliare. Tale decreto non assegna più alla Consob alcun potere in materia di commissioni di intermediazione.

Ne deriva che tale materia è oggi totalmente rimessa alla determinazione delle parti (intermediari, bancari e non, e clienti) che possono liberamente accordarsi sulla misura delle commissioni (anche in relazione alle diverse tipologie di titoli; azionari, obbligazionari privati, titoli di Stato, titoli esteri, etc.) e sulle relative modalità di applicazione (sul valore nominale, sul controvalore, fisse ad operazione, etc.).

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia